



COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia
Via Cesare Battisti, 91
Tel: 030 985141 - Fax: 030985473
E-mail: info@comune.sulzano.bs.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA **MORTUARIA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 03/04/2024

Riferimenti normativi:

- **DPR 10 settembre 1990, n. 285** *“Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria”*;
- **Legge 30 marzo 2001, n. 130** *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*;
- **Legge Reg. le 30/12/2009, n. 33** *“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”*;
- **Legge 20/05/2016, n. 76** *“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”*;
- **Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 4** *“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”*;
- **Regolamento regionale 14 giugno 2022 n. 4** *“Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”*;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2023, n. 47** *“Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”*.

INDICE PER ARTICOLI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Disposizioni

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - Depositi di osservazione e obitori

- Articolo 6 - Depositi di osservazione e obitori

CAPO III - Feretri

- Articolo 7 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 - Caratteristiche dei feretri
- Articolo 10 - Piastrina di riconoscimento
- Articolo 11 - Fornitura gratuita dei feretri

CAPO IV - Trasporti funebri

- Articolo 12 - Modalità di trasporto e percorso
- Articolo 13 - Trasporti funebri
- Articolo 14 - Trasporti gratuiti e a pagamento
- Articolo 15 - Orario dei trasporti
- Articolo 16 - Norme generali per i trasporti
- Articolo 17 - Riti religiosi e civili
- Articolo 18 - Trasferimento di cadavere antecedente il funerale o senza funerale
- Articolo 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 20 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 21 - Trasporto del feretro a piedi
- Articolo 22 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 23 - Trasporto di ceneri e resti mortali

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - Cimiteri

- Articolo 24 - Elenco dei cimiteri
- Articolo 25 - Disposizioni generali - vigilanza
- Articolo 26 - Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 27 - Ammissione nel cimitero

CAPO II - inumazione e tumulazione

Articolo 28 - Inumazione

Articolo 29 - Tumulazione

Articolo 30 - Collocamento resti o ceneri in loculo già concesso

CAPO III - Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 31 - Esumazioni ordinarie

Articolo 32 - Caduti di guerra

Articolo 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Articolo 34 - Esumazioni straordinarie

Articolo 35 - Estumulazioni

Articolo 36 - Spese per esumazioni ed estumulazioni

Articolo 37 - Oggetti da recuperare

Articolo 38 - Riutilizzo di manufatti e materiali presenti sulle sepolture

CAPO IV – Cremazione e destinazione delle ceneri

Articolo 39 - Impianto di cremazione

Articolo 40 - Autorizzazione alla cremazione e destinazione delle ceneri

Articolo 41 - Urne cinerarie

Articolo 42 - Dispersione delle ceneri

Articolo 43 - Affidamento urna cineraria

CAPO V - Polizia del cimitero

Articolo 44 - Orario d'apertura

Articolo 45 - Disciplina dell'ingresso

Articolo 46 - Comportamento all'interno del cimitero e divieti

Articolo 47 - Riti funebri

Articolo 48 - Manutenzione

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 49 - Sepolture private

Articolo 50 - Durata delle concessioni

Articolo 51 - Modalità di concessione

Articolo 52 - Uso delle sepolture private

Articolo 53 - Manutenzione delle sepolture private

Articolo 54 - Costruzione di manufatti privati

Articolo 55 - Revoca

Articolo 56 - Decadenza

Articolo 57 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Articolo 58 - Rinuncia

Articolo 59 - Estinzione delle concessioni

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - Imprese e lavori privati

Articolo 60 - Accesso al cimitero

Articolo 61 - Costruzione e modifica di sepolture

Articolo 62 - Responsabilità connesse ai lavori

Articolo 63 - Recinzione area di lavoro, materiali di scavo

Articolo 64 - Introduzione e deposito di materiali

Articolo 65 - Orario di lavoro

Articolo 66 - Vigilanza sui lavori

Articolo 67 - Obblighi e divieti per il personale addetto al cimitero

CAPO II - imprese di pompe funebri

Articolo 68 - Funzioni e licenza

Articolo 69 - Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 70 - Sepoltura gratuita di cittadini illustri o benemeriti

Articolo 71 - Familiari

Articolo 72 - Responsabilità verso i cointeressati

Articolo 73 - Tombe di famiglia e per collettività. Mutamento rapporto concessorio

Articolo 74 - Tariffario

Articolo 75 - Norme generali

Articolo 76 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
Disposizioni

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, in osservanza della normativa di fonte superiore vigente, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria ed ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali: quelli relativi alla destinazione di salme e cadaveri, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; quelli relativi ai trasporti funebri; quelli relativi alla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi; quelli relativi alla concessione di manufatti per sepolture private; quelli relativi alla cremazione ed in genere quelli relativi alle attività connesse con la cessazione della vita.

Articolo 2- Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale e dal Responsabile del servizio.

I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dalla normativa in vigore, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Agenzia di Tutela della Salute e sono disciplinati dai rispettivi regolamenti, statuti e convenzioni.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono disciplinate, laddove siano necessarie integrazioni e nel rispetto della normativa regionale e nazionale di settore, dall'Ente con propria regolamentazione.

Articolo 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee ai servizi comunali o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose all'interno del cimitero ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico ritenuti indispensabili ed esplicitamente indicati dalla legge o dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- e) l'inumazione in campo comune nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- f) la deposizione delle ossa e dei resti mortali in ossario comune;
- g) il feretro per le persone decedute i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico;
- h) la cremazione e l'eventuale dispersione delle ceneri in cinerario comune, nei casi di

indigenza accertata del defunto.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché ne venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

Sono visibili al pubblico sul sito istituzionale dell'Ente, presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria o al cimitero:

- l'orario di apertura e di chiusura del cimitero;
- copia del presente regolamento;
- l'elenco dei campi soggetti a esumazione ordinaria;
- l'elenco delle tombe soggette ad estumulazione straordinaria;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Il comune fornisce le informazioni relative alle diverse pratiche funerarie ed ai relativi profili economici.

CAPO II

Depositi di osservazione ed obitori

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

A richiesta del coniuge, se vivente, o dei parenti più prossimi del defunto, la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla casa funeraria (presso strutture all'uopo convenzionate o presso strutture private);
- b) alla camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;
- c) all'abitazione propria o dei familiari, salvo che l'ATS territorialmente competente ne abbia certificato l'idoneità;
- d) all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;

Nel cimitero comunale è presente una sala mortuaria che può essere utilizzata come deposito di osservazione.

L'ammissione nei depositi di osservazione e negli obitori è autorizzata dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone, compresi i familiari, diverse da quelle legittimate in forza della rispettiva funzione o da specifiche disposizioni. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive, anche se soltanto sospettate tali, sono tenute in osservazione, quando vi sia compresenza di altri cadaveri, in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

Il Deposito mortuario, o camera mortuaria, collocato all'interno del cimitero, è destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze. Nel caso in cui il cimitero non disponga al suo interno di locale di osservazione il deposito mortuario deve svolgere e

rispondere ai requisiti di entrambe le funzioni.

Il deposito di osservazione e' destinato a ricevere le salme di persone:

- morte in abitazioni anguste che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito ad incidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- decedute per le quali i familiari abbiano fatto espressa richiesta.

CAPO III

Feretri

Articolo 7 - Deposizione del cadavere nel feretro

Nessun cadavere può essere sepolto o tumulato se non chiuso in una cassa avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.

Il cadavere deve essere collocato nella bara rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolto in lenzuola.

Se la morte è causata da malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuola imbevute di soluzione disinfettante o con le altre cautele che potrebbero essere individuate dalla Giunta Regionale. In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno.

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ATS, è attestata dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma di legge.

Articolo 9 - Caratteristiche dei feretri

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono rapportati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:

- a) per inumazione non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità ed il confezionamento deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) per tumulazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- c) per cremazione la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a).

In caso di decesso dovuto a malattie infettivo-diffusive i trasporti vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente ed in conformità a quanto prescritto dagli art. 18 e 25 del DPR 285/1990.

Per i trasporti interni al Comune di decesso o per trasporti tra comuni che non distino tra loro più di 100 Km si impiega la sola cassa di legno: in ogni altro caso la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).

Se una salma, già inumata o tumulata, viene esumata od estumulata, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione

del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale.

Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata: se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata ad inumazione deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di scheletrizzazione.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10 - Piastrina di riconoscimento

All'esterno di ogni feretro deve essere applicata un'apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.

In caso di cadavere di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Articolo 11 - Fornitura gratuita dei feretri

Il comune fornisce gratuitamente la cassa della tipologia adatta ad inumazione o cremazione per salme di persone residenti decedute appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

CAPO IV Trasporti funebri

Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono disciplinati dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e quelle eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 18 DPR 285/1990, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Il trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o per la cremazione.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso; è vietato il trasporto realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione o la sepoltura, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria. La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto.

Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

I cortei funebri deve lasciare il passo soltanto ai veicoli adibiti a servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza: in ogni altro caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 13 - Trasporti funebri

Il trasporto ed il seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti e prodotti abortivi sono soggetti ad autorizzazione da parte del comune di decesso o del comune in cui è avvenuta la sepoltura.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'art. 20 del DPR n. 285/1990 a cura della famiglia del defunto.

L'utilizzo di mezzi speciali deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 14 - Trasporti gratuiti e a pagamento

I trasporti funebri sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Sono gratuiti, con onere a carico del Comune, quando non vi siano familiari superstiti al deceduto ovvero quando i familiari si trovino in condizioni di indigenza o di bisogno accertate e certificate dal Servizio Sociale.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

Articolo 15 - Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati nei giorni e nelle fasce orarie determinate con ordinanza Sindacale.

Nel caso di concomitanza di più funerali nella stessa giornata il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentiti i familiari dei deceduti e gli addetti al servizio stesso, fissa l'ora di svolgimento secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso. Dispone gli adempimenti necessari per coordinare i conseguenti interventi del personale addetto.

Articolo 16 - Norme generali per i trasporti

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 19 a 32 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in ogni trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti di volta in volta necessari in relazione alla sua destinazione. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale presente presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

Articolo 17 - Riti religiosi e civili

I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni contenute nel presente regolamento per quanto riguarda lo svolgimento dei funerali.

Il feretro può sostare in Chiesa o in altro luogo di culto per il tempo necessario allo svolgimento della cerimonia religiosa.

Il Comune può assicurare spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Articolo 18 - Trasferimento di cadavere antecedente il funerale o senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con apposito mezzo avente

le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del d.P.R. 285/1990.

I trasferimenti che precedono il funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero dei nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 19 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il medico necroscopo, in collaborazione con l'Ats, adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività la competente autorità sanitaria dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria su istanza degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; tale autorizzazione non è necessaria nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unica determinazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 21 - Trasporto del feretro a piedi

In casi particolari il trasporto funebre può essere effettuato, per l'intero percorso dalla chiesa o da altro luogo di culto al cimitero, o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi il trasporto dovrà garantire lo svolgimento in condizioni idonee ad evitare ogni danneggiamento al feretro e ad assicurare l'incolumità delle persone che lo trasportano e di quelle che seguono il corteo.

Nel caso di cui al presente articolo il Comune è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 22 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva con R.D. n. 1379/1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.

Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Decreto. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del DPR 285/1990.

Articolo 23 - Trasporto di ceneri e resti mortali

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile di polizia Mortuaria: ai sensi dell'art. 36 del DPR 285/1990 il loro trasporto non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle

salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri derivanti da cremazione devono essere raccolte in un'urna sigillata recante all'esterno nome e cognome del defunto e data di nascita e di morte.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I Cimiteri

Articolo 24 - Elenco dei cimiteri

Il Comune provvede al servizio di seppellimento con l'unico cimitero comunale esistente.

Articolo 25 - Disposizioni generali - vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatte salve le casistiche di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco il quale li esercita per mezzo degli addetti alla sua gestione e del personale comunale.

Il Comune provvede alla manutenzione ed alla custodia del cimitero in forma diretta, ovvero con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime a norma di legge.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le relative registrazioni, il servizio di custodia ai sensi degli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 26 - Reparti speciali nel cimitero

All'interno del cimitero è possibile prevedere, compatibilmente con gli spazi disponibili, reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone professanti un culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, sono a carico delle comunità richiedenti.

Altri reparti speciali possono essere istituiti, in via eccezionale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 27 - Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti:

- a) i cadaveri, le ceneri e/o i resti mortali di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, le ceneri e/o i resti mortali di persone, ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) i cadaveri, le ceneri e/o i resti mortali di persone nate nel comune di Sulzano;
- d) persone già residenti nel comune per almeno 10 anni che abbiano trasferito la propria

residenza presso strutture socio assistenziali situate in altri comuni;

- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri e/o i resti mortali delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e degli aventi diritto ai sensi del successivo art. 51;

In deroga ai requisiti di cui alle lettere a, b, c e d sono parimenti accolti i resti mortali e le ceneri provenienti da altro Comune o da altro Cimitero se è richiesto l'inserimento degli stessi in un loculo o ossario individuale già occupato da un feretro o da ceneri e/o resti mortali, purché appartenenti al coniuge, ai figli, ai genitori, ai nonni e/o a fratelli/sorelle del defunto beneficiario della concessione. La possibilità di inserimento è consentita soltanto per il periodo di vigenza della concessione originaria.

Sono accolti altresì, a domanda dei genitori di cui almeno uno residente in questo Comune, i nati morti e, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90, i prodotti del concepimento.

CAPO II

Inumazione e tumulazione

Articolo 28 - Inumazione

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- sono private le sepolture per inumazione di durata uguale o superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

La durata della concessione d'uso del terreno, formalizzata con relativo contratto, è di anni 15 dall'inumazione, non rinnovabili, previo pagamento della tariffa prevista da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Nei campi comuni di inumazione ogni fossa è contraddistinta da un cippo sul quale verrà applicata una targhetta in materiale inalterabile con riportati nome e cognome e data di nascita e di morte del defunto.

Nei campi privati di inumazione su ogni fossa possono essere installati lapidi e piani d'appoggio mantenuti e conservati in condizioni di adeguato decoro a cura e spese dei concessionari.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 29 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in strutture murarie costituite da loculi e cellette ossario costruite dal Comune e concesse temporaneamente ai privati, ovvero da tombe di famiglia o per collettività costruite dai concessionari delle rispettive aree e diritti.

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- loculi individuali;
- cellette ossario per la raccolta dei resti mortali;
- cellette ossario per la raccolta di urne cinerarie.

Articolo 30 - Collocamento resti o ceneri in loculo già concesso

Nel loculo già occupato da un feretro possono essere collocate, compatibilmente con la sua capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni

cadaverici trasformativi conservativi.

La possibilità di inserimento è consentita soltanto per il periodo di vigenza della concessione originaria ed è subordinata all'acquisizione dell'assenso del concessionario.

Alla scadenza della concessione, contestualmente all'estumulazione del feretro ed alla ricollocazione dei resti mortali/ceneri del beneficiario della concessione, sarà consentita anche la ricollocazione delle cassette contenenti i reperti ossei o le ceneri in apposita celletta ossario, se disponibile, previo ottenimento della relativa concessione e sino al limite della capienza.

Ogni spesa inerente la ricollocazione di detti resti o ceneri, nella quantificazione stabilita dal Comune, si intende totalmente a carico del richiedente.

CAPO III Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 31 - Esumazioni ordinarie

Il turno ordinario di inumazione, nei campi comuni, è di 10 anni (articolo 82 del D.P.R. n. 285/1990). Il turno ordinario di inumazione, nei campi privati, è di 15 anni.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco: devono essere svolte di norma nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 aprile dell'anno successivo e nel restante periodo quando le condizioni climatiche ed ambientali lo consentono.

Delle operazioni di esumazione ordinaria è data preventiva pubblicità dal Comune, per almeno 90 giorni, con pubbliche affissioni, all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero, degli elenchi delle salme da esumare.

Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

Le esumazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza del personale incaricato della gestione del cimitero che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico- sanitaria.

I resti mortali provenienti dalle esumazioni sono collocati, a richiesta degli interessati e previa concessione, nelle cellette ossario ovvero, in carenza di tale richiesta, nell'ossario comune.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno scheletrizzato.

Se la salma esumata si presenta completamente scheletrizzata i relativi resti mortali vengono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette-ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della relativa tariffa. Sono altresì collocabili, nel limite dello spazio disponibile, all'interno di un loculo già contenente un feretro previo assenso del concessionario: in tal caso seguono l'iter della concessione in vigore.

In caso di mancata o incompleta scheletrizzazione il cadavere viene avviato a cremazione, previo assenso degli aventi diritto, o d'ufficio in caso di irreperibilità degli stessi, con successiva collocazione delle ceneri in celletta ossario, su istanza dei familiari, o in ossario/cinerario comune in mancanza di quest'ultima.

Articolo 32 - Caduti di guerra

I cadaveri, i resti e le ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune è obbligato a conservarli fino a quando non saranno definitivamente sistemati negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Articolo 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporre ed autorizzare le operazioni che si svolgono all'interno del cimitero in relazione alle scadenze, agli avvicendamenti ed alle traslazioni conseguenti all'applicazione del presente regolamento.

L'addetto al servizio provvede periodicamente, avvalendosi anche di sistemi informatici, alla stesura di elenchi, tabulati e scadenzari con l'indicazione delle salme per le quali la concessione risulta scaduta o, relativamente alle salme inumate nei campi comuni, è scaduto il turno ordinario di esumazione. Tale elenco è pubblicato all'albo comunale ed affisso all'ingresso del cimitero per i 90 giorni antecedenti la data prevista per le operazioni.

Ai familiari superstiti, ove individuabili e reperibili, vengono comunicate, con i mezzi ritenuti più idonei, l'avvenuta scadenza della concessione e le possibilità di disposizione dei resti derivanti da esumazione.

Articolo 34 - Esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta del coniuge, dei parenti in linea retta o in linea collaterale fino al 2° grado e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento in altro cimitero o per cremazione, a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte.

Le esumazioni straordinarie non si possono effettuare, se non su ordine dell'Autorità Giudiziaria, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ATS dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 35 - Estumulazioni

Le estumulazioni, come le esumazioni, si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere delle concessioni a tempo determinato e quelle effettuate, per altro motivo, dopo una permanenza del feretro nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria esamina periodicamente le concessioni scadute e redige un elenco dei feretri soggetti ad estumulazione.

Delle operazioni di estumulazione ordinaria è data preventiva pubblicità dal Comune mediante affissione degli elenchi dei feretri da estumulare, per almeno 90 giorni, all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero: con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali e il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Ai familiari superstiti, ove individuabili e reperibili, vengono comunicate, con i mezzi ritenuti più idonei, l'avvenuta scadenza della concessione e le possibilità di disposizione dei resti derivanti da estumulazione.

Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite prima della scadenza della concessione sia a richiesta dei soggetti di cui al precedente art. 35, 1 comma, e, nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado, dalla maggioranza degli gli stessi, sia su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

E' consentito ai soggetti titolati sopracitati richiedere l'estumulazione straordinaria del feretro per spostamento in un altro loculo libero del cimitero comunale a scopo di riavvicinamento ad altri parenti defunti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) il loculo richiesto deve essere adiacente al loculo in cui è tumulato il parente interessato: per "adiacente" si intende uno dei loculi che toccano, anche se con un solo angolo, il loculo dove risulta tumulato il coniuge o il parente di cui sopra;
- 2) il loculo verso cui viene richiesto l'avvicinamento deve contenere il feretro del coniuge o un parente in linea retta (genitori, nonni, figli) o in linea collaterale di 2 grado (fratelli).

Nel caso in cui vengano presentate più richieste per lo stesso loculo, si procederà all'assegnazione in base all'ordine di presentazione delle richieste al protocollo del Comune.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali incaricati delle relative operazioni in conformità a quanto determinato ed autorizzato dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

I resti mortali per i quali si è compiuto il processo di scheletrizzazione vengono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette-ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda da parte degli aventi diritto e corresponsione della relativa tariffa. Sono altresì collocabili, nel limite dello spazio disponibile, all'interno di un loculo già contenente un feretro previo assenso del concessionario. In tal caso seguono l'iter della concessione in vigore senza costi aggiuntivi.

Se il feretro estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione è avviato in cremazione previo assenso degli aventi diritto o d'ufficio in caso di irreperibilità degli stessi.

In assenza di indicazioni da parte dei familiari in merito alla destinazione dei resti o delle ceneri derivanti da estumulazione questi ultimi saranno collocati nel deposito mortuario per 2 mesi a partire dalla data di svolgimento delle operazioni: trascorso tale periodo senza che siano pervenute richieste di diversa collocazione da parte dei familiari saranno depositati definitivamente nell'ossario comune.

Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza del personale addetto alla gestione del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico- sanitaria.

Articolo 36 - Spese per esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura e spese del Comune.

Le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria sono soggette al pagamento delle relative tariffe determinate con Delibera della Giunta Comunale.

Per le operazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria si fa riferimento al DPR 115 del 30/5/2002, trasmettendo alla stessa Autorità la fattura relativa ai costi sostenuti.

Articolo 37 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso delle operazioni di esumazione od estumulazione si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o comunque prima che questa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato alla parte e l'altro è conservato agli atti del servizio cimiteriale.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di dette operazioni devono essere consegnati al Responsabile di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune, che destinerà il ricavato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 38 - Riutilizzo di manufatti e materiali presenti sulle sepolture

I manufatti ed i materiali installati sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni ed estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi

dimostri documentalmente, entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o l'estumulazione, di averne titolo, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero oppure alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento del cimitero.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego dei materiali e dei manufatti di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il secondo grado, purchè i materiali ed i manufatti siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, i cippi, le lapidi, i piani d'appoggio ed i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione o l'estumulazione ordinarie possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose, che ne facciano richiesta, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvista, purchè gli stessi si trovino in buono stato di conservazione.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

CAPO IV

Cremazione e destinazione delle ceneri

Articolo 39 - Impianto di cremazione

Il Comune non dispone di un impianto di cremazione e si avvale, in caso di richiesta in tal senso, dell'impianto individuato dalla ditta affidataria del servizio di gestione cimiteriale.

Articolo 40 - Autorizzazione alla cremazione e destinazione delle ceneri

L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune per le persone qui decedute o provenienti da pregressa sepoltura in questo Comune secondo le modalità ed i principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e al Regolamento Regionale della Lombardia N. 4/2022 "Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 - (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)".

Nel rispetto della volontà del defunto, espressa con le modalità previste dalla normativa sopracitata, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- 1) tumulate in tombe di famiglia o in loculi o cellette-ossario all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
- 2) disperse in area cimiteriale o in natura o in aree private con le modalità previste dall'art. 3, commi c) e d) della legge 130/2001;
- 3) affidate per la conservazione ad un familiare a ciò autorizzato.

Articolo 41 - Urne cinerarie

Compiuta la cremazione le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome, del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta degli interessati, previa stipula di apposita concessione, l'urna è collocata in una celletta-ossario. In caso contrario le ceneri sono collocate nell'ossario comune oppure, ove ne ricorrano le condizioni, in sepoltura privata.

Articolo 42 - Dispersione delle ceneri

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso secondo la volontà espressa dal defunto, in forma scritta o orale, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130 e dall'art. 13 del Regolamento Regionale della Lombardia N. 4/2022.

Ove il defunto abbia espresso la volontà alla dispersione senza indicare un luogo preciso, quest'ultimo è scelto dai familiari: in caso di discordanza o di mancata elezione di un luogo specifico viene utilizzata l'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero.

Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa:

- in area cimiteriale;
- in aree private previa acquisizione dell'assenso scritto dei proprietari, accompagnato da dichiarazione in merito all'assenza di fini di lucro, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione;
- in aree pubbliche o in natura ad almeno 200 metri di distanza da qualsiasi insediamento.
- Nel lago la dispersione è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come specificato nell'articolo 3, comma 1, lettera c) della Legge N. 130/2001; è altresì vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

Articolo 43 - Affidamento urna cineraria

Il comune di decesso, o quello di pregressa sepoltura, autorizza l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare, che ne abbia fatto richiesta, individuato fra gli aventi titolo a comprovare o ad attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione e previo assenso della maggioranza assoluta di questi ultimi.

L'urna è custodita nel luogo indicato nell'atto di affidamento: l'affidatario ha l'obbligo di comunicare al comune che ha rilasciato l'autorizzazione il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.

L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare con le stesse modalità di cui al primo comma.

L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.

CAPO V

Polizia del cimitero

Articolo 44 - Orario d'apertura

Il cimitero resta aperto al pubblico secondo quanto stabilito con apposita ordinanza sindacale: gli orari saranno pubblicizzati all'ingresso del cimitero e pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

L'apertura e la chiusura del cancello automatico devono coincidere con l'orario di apertura al pubblico.

Articolo 45 - Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero si può entrare esclusivamente a piedi, fatte salve le attività degli addetti e le specifiche autorizzazioni che il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere in presenza di condizioni o circostanze eccezionali.

L'ingresso è vietato a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali tranne nel caso di cani guida per non vedenti.

Articolo 46 - Comportamento all'interno del cimitero e divieti

Nel cimitero è vietato:

- ogni atto o comportamento molesto o incompatibile con la destinazione del luogo, inclusa l'asportazione di fiori, arbusti, corone, oggetti ornamentali e materiali di qualsiasi tipo;
- lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale;
- recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi e, in generale, a qualsiasi manufatto presente nel cimitero ed eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall' Autorità comunale;
- utilizzare detersivi e prodotti chimici legati all'uso delle fontanelle d'acqua presenti all'interno del plesso cimiteriale;
- presenziare alle operazioni di esumazione o estumulazione ad esclusione dei parenti autorizzati, dell'Autorità o del personale addetto o assistente per legge.

Chiunque agisca in violazione a tali disposizioni sarà accompagnato fuori dall'area cimiteriale, dal personale addetto al cimitero o dalla Polizia Locale, salve eventuali ulteriori conseguenze in caso di comportamenti illeciti penalmente rilevanti ed azioni di rivalsa a rimborso da parte del comune in caso di danneggiamento.

Articolo 47 - Riti funebri

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Le commemorazioni e le celebrazioni che possono indurre la presenza di un pubblico numeroso devono essere preventivamente comunicate al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria affinché disponga le necessarie precauzioni.

Articolo 48 - Manutenzione

Il viale centrale, i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, i campi comuni e le fosse in concessione saranno oggetto di regolare e puntuale manutenzione da parte della ditta affidataria del servizio.

Le ossa eventualmente scoperte saranno raccolte e depositate nell'ossario.

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti di tenere con speciale cura le tombe, sia in concessione che nei campi comuni, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.; qualora questi ultimi, per il naturale deterioramento e le condizioni atmosferiche, venissero a cedere, sarà cura del custode ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora non ritirati o riparati dalle famiglie interessate.

Il Comune può disporre la rimozione di qualsiasi ornamento o manufatto giudicato indecoroso e contrastante con la sacralità del luogo o pericolante.

Il personale incaricato provvederà, qualora se ne ravvisi la necessità, ad effettuare gli opportuni interventi di manutenzione in sostituzione dei concessionari delle sepolture private nel caso in cui questi ultimi, allertati anche verbalmente in merito, non provvedessero, segnalando tale circostanza al Responsabile di Polizia Mortuaria per le eventuali azioni di rivalsa.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 49 - Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso

di aree e manufatti costruiti dal Comune: le aree possono essere concesse in uso a privati o ad enti, oltre che per la sepoltura in fossa individuale nei campi di inumazione privati, anche per sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano esclusivamente i loculi e le cellette ossario.

Il diritto d'uso della sepoltura, concesso previo pagamento del corrispettivo di cui all'apposito tariffario stabilito con Delibera della Giunta Comunale, consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro in capo al Comune il diritto della nuda proprietà.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'oggetto della concessione, le relative clausole e condizioni, le generalità del defunto e del concessionario (ad esclusione delle concessioni di aree per la costruzione o l'adeguamento di tombe di famiglia o per collettività), la data della morte e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- i concessionari;
- i cadaveri accolti nella sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Non sono consentite prenotazioni di loculi, celle-ossario o aree per fosse private nei campi di inumazione.

Articolo 50 - Durata delle concessioni

La durata delle concessioni è fissata come segue:

1) Tombe di famiglia

Le tombe di famiglia concesse a tempo indeterminato prima dell'entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, maturano la loro scadenza, e tornano alla piena disponibilità del Comune, solo se previsto dall'atto a suo tempo sottoscritto.

Le concessioni stipulate successivamente al 9 febbraio 1976 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 285/90.

Le concessioni di durata eventualmente eccedente i 99 anni possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, se si verifica una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Attualmente non è prevista la concessione di ulteriori aree per la costruzione di tombe di famiglia o sepolture collettive o privilegiate.

Le tombe di famiglia o per collettività costruite su aree giunte ad esaurimento del diritto d'uso torneranno nella piena disponibilità del Comune ed i loculi che le compongono verranno assegnati a privati mediante concessione a tempo determinato, secondo le regole fissate per tali concessioni, e previo pagamento del corrispettivo previsto.

2) Fosse ad inumazione

Le aree per le fosse di inumazione nei campi privati sono concesse per un periodo di 15 (quindici) anni. La relativa concessione non può essere rinnovata. Relativamente alle salme inumate negli attuali campi prive di un atto concessorio, il Comune potrà procedere all'esumazione trascorsi 10 anni dalla sepoltura. Le esumazioni saranno eseguite nei tempi e nei modi previsti dal regolamento.

3) Loculi individuali

I loculi individuali sono concessi per un periodo di 30 (trenta) anni non rinnovabili.

Nei casi di spostamento di salme in un altro loculo del cimitero comunale prima della

scadenza, a scopo di riavvicinamento ad altri familiari defunti, la concessione vigente sarà traslata d'ufficio sul nuovo loculo mantenendo la scadenza originaria.

4) Cellette ossario

Le cellette-ossario richieste per l'inserimento di cassetta con resti mortali provenienti da esumazione/estumulazione o urne cinerarie contenenti le ceneri provenienti da cremazione di cadavere sono concesse per un periodo di 15 anni non prorogabili.

Alla scadenza dei termini indicati il Comune rientra nella piena disponibilità delle aree e dei manufatti.

Articolo 51 - Modalità di concessione

La concessione è assegnata soltanto in presenza di feretro per i loculi e per le aree nei campi di inumazione privati, e di urna o cassetta per le celle-ossario, previa richiesta da parte di uno dei parenti più prossimi del defunto individuati ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.

La concessione stessa non può essere trasferita a terzi ma soltanto retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 52 - Uso delle sepolture private

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usufruire della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 53 - Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle tombe costruite dai privati (famiglie e collettività) spetta integralmente a questi ultimi. Tale manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto ritenuta indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza o igiene.

La manutenzione delle sepolture private costruite dal Comune e concesse in uso compete al Comune stesso, sia per gli interventi ordinari che straordinari, ad esclusione dell'ordinaria pulizia e di quelli relativi alle parti decorative e di arredo realizzate o installate dai concessionari, che spettano agli stessi.

Articolo 54 - Costruzione di manufatti privati

Le concessioni in uso delle aree di cui al punto 1) del precedente articolo 51 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'articolo 63 ed all'esecuzione delle relative opere nel termine indicato nel titolo che lo autorizza ad iniziare i lavori, pena la decadenza in caso di ulteriore inerzia a seguito di esplicita diffida adottata dal Responsabile del servizio tecnico edilizia privata e notificata a termini di legge.

Articolo 55 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione, adeguamento o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico che coinvolga il cimitero.

Verificandosi questi casi la concessione in atto viene revocata dal Responsabile dell'area Amministrativa e Finanziaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso

a titolo gratuito agli aventi diritto, ove possibile, l'uso di equivalente sepoltura per il residuo tempo spettante secondo l'originaria concessione, ovvero per 99 anni nel caso di perpetuità del titolo revocato, rimanendo a carico del Comune stesso le spese per la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Il provvedimento dovrà essere notificato al concessionario con almeno un mese di anticipo rispetto alla data prevista per le operazioni di sgombero. In caso di irreperibilità del medesimo o di altri aventi titolo il provvedimento stesso dovrà essere affisso all'albo comunale e presso il cimitero per i 3 mesi antecedenti le operazioni di traslazione delle salme.

Assolti i predetti adempimenti la traslazione avrà luogo, nel giorno indicato, anche in assenza dei concessionari.

Articolo 56 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) Nel caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) Quando non si provveda alla costruzione delle opere nei termini fissati dal precedente articolo 55;
- d) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal precedente articolo 54;
- e) Quando vi sia grave inadempienza degli obblighi stabiliti nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi di cui alle lettere d) ed e), è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e presso il cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria.

Articolo 57 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria dispone, ove necessario, la traslazione delle salme, resti mortali, ceneri, rispettivamente nel campo comune di inumazione o nell'ossario comune. A seguito della rimozione del feretro, dei resti o delle ceneri il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può disporre la demolizione o il restauro o la modifica dei manufatti a seconda delle necessità.

Articolo 58 - Rinuncia

La rinuncia alla concessione in essere è ammessa in ogni momento.

Nel caso in cui la permanenza del feretro nel loculo si sia protratta per meno di 15 anni si provvederà al rimborso delle annualità non godute calcolate in base alla tariffa vigente al momento della tumulazione (arrotondate per difetto od eccesso a seconda che la frazione di tempo residuo sia inferiore o superiore a 6 mesi). In caso di permanenza pari o superiore a 15 anni la concessione verrà risolta senza che sia dovuto alcun rimborso da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

Articolo 59 - Estinzione delle concessioni

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per tombe di famiglia e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
Imprese e lavori privati

Articolo 60 - Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di lavori di nuova costruzione, restauro, riparazione o manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservati al Comune, gli interessati possono avvalersi di imprenditori e maestranze a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra i soggetti incaricati debbono munirsi di specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico, il quale avrà cura di verificare che i medesimi siano abilitati all'esecuzione dei lavori e che siano coperti da idonea garanzia assicurativa per i danni che potessero verificarsi a carico di cose o persone.

Articolo 61 - Costruzione e modifica di sepolture

I progetti di costruzione e di modifica delle sepolture private sono approvati dal Responsabile dell'Area Tecnica, su parere conforme della Commissione Edilizia e del Coordinatore dell'Azienda Sanitaria Territoriale competente, fatti salvi i nulla osta, pareri od autorizzazioni di altri organi previsti in caso di sussistenza di specifici vincoli.

Nell'atto di approvazione del progetto viene determinato il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve creare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Articolo 62 - Responsabilità connesse ai lavori

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 63 e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi salvo diritto di rivalsa nei confronti delle maestranze o degli imprenditori ai quali i lavori stessi sono stati affidati.

Articolo 63 - Recinzione area di lavoro, materiali di scavo

Nella costruzione, riparazione e modifica delle sepolture private, l'esecutore deve delimitare a regola d'arte lo spazio assegnato, allo scopo di evitare danni a persone o cose, con particolare riguardo alla sicurezza dei visitatori.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate con perfetta ripulitura e ripristino del terreno occupato e delle opere eventualmente danneggiate fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 64.

Articolo 64 - Introduzione e deposito di materiali

L'accesso ed il movimento dei mezzi necessari alle operazioni di cui agli articoli precedenti sono consentiti previa autorizzazione del Responsabile del Servizio tecnico.

Le adiacenze dell'area di lavoro devono mantenersi sempre perfettamente pulite e ordinate: In caso di inadempienza, salva la revoca delle autorizzazioni, il comune può disporre l'intervento diretto del proprio personale a spese del concessionario.

Articolo 65 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro da osservarsi all'interno del cimitero, da parte delle maestranze di cui sopra, è stabilito dal Responsabile dell'Area Tecnica, sentito il Servizio di Polizia Mortuaria comunale, con proprio provvedimento.

Qualsiasi lavoro in corso presso il cimitero nel periodo tradizionalmente destinato alla

commemorazione dei defunti dev'essere sospeso in occasione di tale ricorrenza.

Articolo 66 - Vigilanza sui lavori

Il Responsabile del servizio tecnico controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme al progetto approvato ed alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi. Egli può impartire le disposizioni che si rendono necessarie per ricondurre le opere a piena conformità e deve segnalare al Responsabile del servizio di polizia mortuaria gli elementi che comportano l'adozione di provvedimenti di sua competenza. Accerta inoltre, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e propone all'ufficio ragioneria, se necessario, la restituzione o lo svincolo di eventuali cauzioni depositate.

Articolo 67 - Obblighi e divieti per il personale addetto al cimitero

Fermo restando quanto previsto dalle norme di rango statale e regionale vigenti, dal regolamento organico e dal contratto collettivo vigente in materia di rapporto di lavoro, il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed al controllo della sua osservanza anche da parte di chiunque abbia accesso al cimitero.

In particolare è tenuto:

- A mantenere un comportamento cortese e dignitoso nei confronti del pubblico;
- A fornire ai visitatori tutte le indicazioni richieste per quanto di sua competenza;
- A collaborare con gli altri organi comunali, con l'ATS e con l'Autorità Giudiziaria allo scopo di agevolare il più possibile lo svolgimento delle rispettive attività all'interno del cimitero.

In particolare non gli è consentito:

- Eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
- Ricevere compensi o liberalità, sotto qualsiasi forma e da parte di chiunque, per servizi connessi al cimitero.
- Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non si qualifichi come rilevante ai sensi della normativa di rango superiore, costituisce violazione disciplinare.

Il personale addetto al cimitero è sottoposto alle vaccinazioni prescritte dall'Azienda Sanitaria Territoriale ed ai relativi richiami.

CAPO II

Imprese di pompe funebri

Articolo 68 - Funzioni e licenza

Le imprese di pompe funebri possono, a richiesta degli interessati:

- Svolgere le incombenze spettanti alla famiglia del defunto, non riservate al Comune, sia presso gli uffici comunali che presso le parrocchie ed enti di culto o altri servizi competenti;
- Fornire feretri e relativi accessori;
- Occuparsi della salma;
- Effettuare il trasporto della salma in o da altri Comuni.

Dette imprese, per poter esercitare regolarmente la professione, devono soddisfare tutti i requisiti previsti dalla Legge Regionale della Lombardia N. 33/2009 e dal Regolamento Regionale della Lombardia n. 4/2022.

Articolo 69 - Divieti

Alle imprese di pompe funebri è fatto divieto:

- Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

- Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 70 - Sepoltura gratuita di cittadini illustri o benemeriti

E' possibile assegnare gratuitamente, senza spese, loculi o cellette destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano particolarmente distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

L'assegnazione gratuita di ogni loculo o cella-ossario è deliberata dal Consiglio Comunale.

Articolo 71 - Familiari

Ai fini del presente regolamento si considerano familiari i coniugi, le parti di unioni civili ed i conviventi di fatto registrati, i parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del Codice Civile ed i tutori di minori e persone interdette.

Articolo 72 - Responsabilità verso i cointeressati

Chiunque proponga istanza volta ad ottenere i servizi e le concessioni di cui al presente regolamento agisce in nome e per conto e con il presunto consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazioni il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità e si ritiene e mantiene estraneo alle azioni che ne possono conseguire.

Eventuali provvedimenti verranno adottati nello stretto ambito della propria competenza mantenendo lo stato di fatto, ove possibile, fino a raggiunte e formalizzate intese tra le parti o fino a sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.

Articolo 73 - Tombe di famiglia e per collettività. Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa anziché in via giurisdizionale: in tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo all'atto di riconoscimento da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e di trasformare la concessione perpetua in altra a tempo determinato.

Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui sopra.

Articolo 74 - Tariffario

Il tariffario individua tutte le concessioni ed i servizi cimiteriali per i quali è previsto il pagamento di un corrispettivo al Comune ai sensi delle norme vigenti in questa materia, con la sola esclusione di quelli che il regolamento rinvia a separati provvedimenti.

I rispettivi importi sono determinati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni e tenendo conto dei seguenti criteri:

- Il corrispettivo per le concessioni temporanee di aree o manufatti deve essere correlato agli importi attualmente applicati, al costo delle opere costruite dal Comune ed alle

- previsioni di costo delle relative manutenzioni;
- Il pagamento per i lavori cimiteriali richiesti dai parenti per traslazioni, estumulazioni ed esumazioni deve essere corrisposto in anticipo prima che i lavori siano eseguiti.

Articolo 75 - Norme generali

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.

Articolo 76 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U. n° 267/2000.

Il Regolamento di polizia mortuaria antecedente cessa di avere applicazione a partire dall'entrata in vigore del presente.